



MILANO GIOI TORINO ANA	
UFFICIO SCOLASTICO PROV. LE PISA	
S.L. EFFERIA	
02 1003 2019	
Ufficio	TOGO
Pag. N.	

Ai Dirigenti scolastici degli
 IC "L. Strenta Tongiorgi" di Pisa
 IS "G. Galilei-A.Pacinotti" di Pisa
 IC "G. Gamerra" di Pisa

e
 All'Ufficio Conciliazioni dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa
 E p.c. Alla signora Francesca Casipoli

Oggetto: Esposto e richiesta di conciliazione

Alla scrivente O.S. si è rivolta la signora Francesca Casipoli, la quale ci ha rappresentato quanto segue:

- nell'anno 2014 ha presentato domanda per chiedere l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17;
- Durante la vigenza delle graduatorie 2014/2017 ha ricevuto i seguenti incarichi
 Liceo "G. Galilei" di Pisa dal 29 novembre 2016 e fino al 30 giugno 2017
 IC "Strenta Tongiorgi" dal 15 settembre 2017 al 30 giugno 2018 (18 ore)
 IC "G. Gamerra" dal 18 settembre 2017 al 10 giugno 2018 (completamento di 18 ore)
- Nessuno degli istituti ha disposto i controlli previsti e proceduto alla conseguente convalida del punteggio;
- nel 2017 ha rinnovato l'iscrizione nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA 2018/2021 consegnando la domanda presso l'I.S "Galilei-Pacinotti" di Pisa ricevendo negli anni successivi il seguente incarico:
 IC "Strenta Tongiorgi" dal 17 settembre 2018 al 30 giugno 2019.

Solo a questo punto e comunque in grande ritardo anche rispetto all'inizio dell'incarico, l'IC "L. Strenta Tongiorgi" ha richiesto la verifica del punteggio attribuito nella domanda, verifica che portava in data 25 maggio 2019 al decreto di rettifica (protocollo n. 0001774 c/14) con un passaggio da 16,82 punti a 15,32 punti.

A seguito di quel provvedimento è immediatamente seguita la risoluzione del contratto ed una nuova convocazione che nonostante la rettifica del punteggio e della conseguente posizione attribuita in graduatoria, è stato assegnato nuovamente alla signora Casipoli che si trovava in posizione utile per riassumere l'incarico.

In relazione a quanto riferitoci dalla signora Casipoli per la domanda presentata nel 2014 e non oggetto di convalida nonostante gli incarichi ricevuti, occorre far riferimento DM n.717/2014 e alle correlate graduatorie di III fascia del triennio 2014/17 che all'art. 7 comma 5 (Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli) così recita:

«5. All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della terza fascia della graduatoria di circolo o d'istituto della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso».

L'interessata ha stipulato il primo rapporto di lavoro, in applicazione del DM 717/2014, nel corso dell'A.S. 2016/17

- Contratto a tempo determinato dal 29 novembre 2016 al 30 giugno 2017 presso il Liceo "G. Galilei" di Pisa

Dal momento del rinnovo delle graduatorie di terza fascia del personale ATA per il triennio 2018/21 si fa riferimento al D.M. 640/2017 che all'articolo 7 comma 5 ribadisce il principio:

"All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chieste da altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda".

Dal 29/11/2016 al 25/05/2019 sono decorsi 2 anni e 6 mesi, un lasso di tempo per il quale non solo non è possibile parlare di "tempestività" ma che a nostro avviso può essere definito di colpevole ritardo per le gravi conseguenze che produce sulla situazione lavorativa della signora Casipoli.

Va infatti rilevato che la "tempestività", raccomandata dalla norma citata, è posta a tutela dell'Amministrazione (al fine di avere graduatorie pienamente legittime), ma è, ovviamente, posta a tutela anche dei supplenti, al fine di evitare la stipula di contratti che poi possono essere dichiarati nulli per vizi "ab origine" e, quindi per permettere al supplente di effettuare le proprie scelte lavorative con piena cognizione di causa.

Infine, è chiaro che l'aver svolto per oltre due anni e mezzo, servizio presso vari istituti senza alcun rilievo ha generato nell'interessata la convinzione circa la regolarità della sua posizione in graduatoria.

Conseguentemente il Decreto 001777 C/4 emesso dal Dirigente scolastico dell'IC "L. Strenta Tongiorgi" di Pisa è da considerarsi nullo e privo di ogni effetto, venendo abbondantemente meno l'indispensabile requisito della "tempestività" (*).

 (*) Dal rispetto di tale requisito, sono escluse quelle posizioni illecitamente occupate tramite false dichiarazioni, in quanto soggette a procedura penale con la prescrizione stabilita nel codice per tali reati, fattispecie ben diversa da quella qui esaminata.

Un ulteriore elemento di illegittimità dell'atto è, a nostro avviso, rinvenibile anche nel fatto che il comma 4 dell'art.7 del D.M. 640/2017, così recita:

«4. Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.»

In particolare l'art.71, ai commi 1, 2 e 3, così dispone:

«Articolo 71 (Modalità dei controlli)

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.»

Inoltre l'articolo 7 comma 7 del D.M. 640/2017 vigente al momento della convalida e della conseguente rettifica precisa:

"Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, il servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.

ribadendo che solo in caso di mancato possesso del titolo di studio per accedere al profilo o per dichiarazioni mendaci sia possibile considerare il punteggio come prestato di fatto e non di diritto con la mancata attribuzione del punteggio maturato.

Nel caso in questione il problema di dichiarazione mendace evidentemente non si pone e siamo solo in presenza di un mero errore materiale per altro commesso da chi aveva la responsabilità in ordine al calcolo del punteggio (che è sempre di competenza dell'Amministrazione).

Fermo restando che nel caso esaminato, per quanto argomentato, i decreti di rettifica del punteggio e gli atti conseguenti (mancata attribuzione del punteggio relativo ai servizi prestati) non possono avere effetti ex tunc nemmeno sotto l'aspetto giuridico visto

- l'enorme ritardo dell'amministrazione nella comunicazione
- non trovandoci in presenza di dichiarazioni false prodotte dal candidato ma di errori materiali per altro imputabili all'Istituto che ha esaminato la domanda;

Da quanto disposto la signora Casipoli subirebbe incolpevolmente illecite penalizzazioni per le quali fa salvo il proprio diritto di adire le vie legali se non venisse trovata una adeguata soluzione.

Pisa, 26 giugno 2019

In fede

<p>Il lavoratore delegante Francesca Casipoli</p>	<p>La delegata Maria Antonia Lai</p>
	